



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

**SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA E INQUINAMENTO ACUSTICO, DIFESA DEL SUOLO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 729 del 04/07/2019

Oggetto: CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DELLA DITTA AUTODEMOLIZIONI ANTONIO PORCU E FIGLI S.R.L. SITO IN ZONA INDUSTRIALE NORD - VIA PARIGI, LOTTO 129- COMUNE DI ORISTANO. RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.125/II del 20.06.2006 è stata concessa alla ditta Antonio Porcu un'integrazione di codici CER;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo n. 278 del 06.07.2009 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 alla ditta Antonio Porcu;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo n. 566 del 20.09.2009 è stata concessa alla ditta Antonio Porcu un'integrazione di codici CER;
- con propria nota prot. n. 17335 del 21.05.2013 è stato rilasciato il Nulla Osta alla variante non sostanziale, richiesta dalla ditta con nota prot 12125 del 03.04.2013 per riduzione dei rifiuti classificati pericolosi (1.320 t/a rifiuti pericolosi, 4.800 t/a rifiuti non pericolosi) nell'ambito delle stesse quantità trattate/stoccate complessivamente autorizzate, senza variazione dell'elenco dei codici CER autorizzati, e un riordino del complesso produttivo per quanto riguarda le aree destinate a R13 e D15;
- con propria determinazione n. 238 del 28.05.2013 sono state accettate le garanzie finanziarie, presentate dalla ditta ai sensi della Delib.G.R. n.39/23 del 15.07.2008;
- con propria determinazione n. 379 del 12.03.2015 è stata volturata l'autorizzazione succitata, dalla Ditta Antonio Porcu alla Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l..
- con propria determinazione n. 1155 del 06.07.2015 è stata rilasciato il Nulla Osta alla variante non sostanziale di integrazione di nuovi CER;
- con propria determinazione n. 1208 del 09.07.2015 è stata rettificata in autotutela la determinazione n. 1155 del 06.07.2015.
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Attività Produttive n. 1669 del 21.11.2017 è

stato rilasciato il Nulla Osta alla variante non sostanziale per ricevere e trattare anche i veicoli con oltre otto posti, veicoli trasporto merci oltre le 3.5 t, motocicli e rimorchi, contemplati nell'art. 231 del D. Lgs. 152/06

- con propria determinazione n. 705 del 01.07.2019 è stata rettificata in autotutela la determinazione n. 1208 del 09.07.2015.

CONSIDERATO che, con nota acquisita agli atti con prot. n. 5310 del 02.04.2019, la ditta Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l. (di seguito Gestore) ha presentato istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 dell'autorizzazione rilasciata con determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.1034/IV del 14.05.2003, successivamente rinnovata con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo n. 278 del 06.07.2009, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore (operazioni di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs. 152/06, parte IV) sito in zona industriale Nord - via Parigi lotto 129.- Comune di Oristano, trasmettendo contestualmente la documentazione prescritta.

TENUTO CONTO che con nota del 01.07.2019, acquisita agli atti con prot. n. 10684 del 02.07.2019, la Società ha ripresentato il calcolo dell'importo delle garanzie finanziarie e con nota del 01.07.2019, acquisita agli atti con prot. n. 10747 del 03.07.2019 ha trasmesso il relativo schema di fideiussione.

CONSIDERATO che la società Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l.

- ha effettuato il pagamento degli oneri di istruttoria in conformità alla D.G.R. n. 14/32 del 04.04.2012;
- ha trasmesso con nota del 03.07.2019, acquisita agli atti con prot 10819 del 04.07.2019, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il Gestore comunica che, come stabilito dall'art 3 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011
- ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione richiesta mediante versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno avente numero identificativo 01180623844083 emesso in data 03.07.2019;
- ha provveduto ad annullare la predetta marca;
- si impegna a conservarne l'originale unitamente al presente provvedimento per eventuali controlli da parte delle Amministrazioni competenti, a non riutilizzare la marca da bollo sopra indicata per altri adempimenti.
- ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è ancora il Sig. Porcu Marco nato a Oristano il 03.03.1988;

CONSIDERATO che con verbale di sopralluogo, registrato in data 04.07.2019 con prot. n. 10872, svolto in data 14.06.2019 presso l'impianto in argomento, i tecnici dell'ufficio rifiuti del Settore Ambiente e Attività Produttive, hanno accertato che l'attività viene svolta nel rispetto dell'autorizzazione RAS e delle successive modifiche ed integrazioni.

VISTO che il responsabile del Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali, ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTATA l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto e del Responsabile Unico

del Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali, e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D. Lgs. del 08.04.2013 n.39.

DATO ATTO che il presente provvedimento lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter rinnovare l'autorizzazione rilasciata con determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.5149/160 del 09.03.2009 alla Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l.;

VISTI

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- gli artt. 208 e 209 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l'autorizzazione, il rinnovo e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
- l'art. 231 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina i veicoli con oltre otto posti, veicoli trasporto merci oltre le 3.5 t, motocicli e rimorchi;
- il D.Lgs. 24 giugno 2003, n.209. Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso.
- la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che conferisce alle Province la competenza in merito all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 04/04/2012, avente per oggetto "Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria";
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 nella quale sono incardinate nel settore Ambiente e Attività Produttive le funzioni conferite dalla L.R. 9/06 in materia di gestione rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016 (ricognizione della macrostruttura della Provincia) e n. 12 del 01/02/2017 (approvazione funzionigramma della Provincia di Oristano);
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 01/03/2019 con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Attività produttive.

Accertata la propria competenza in merito alla emanazione del presente atto

Per le motivazioni riportate in premessa

DETERMINA

ART. 1 di rinnovare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'autorizzazione rilasciata con determinazione della Regione Autonoma delle Sardegna n.1034/IV del 14.05.2003, e rinnovata con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Suolo n. 278 del 06.07.2009 , alla ditta Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l. per l'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, compresi i veicolo di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/06 per le operazioni D15, R13, R12 e R4 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs. 152/06, parte IV. Sito in zona industriale Nord - via Parigi lotto 129- Comune di Oristano

ART. 2 L'autorizzazione di cui agli art. 1 è vincolata al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A Quadro Prescrittivo, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e dei seguenti limiti:

- La potenzialità massima annua di rifiuti in ingresso è di 6120 T dei quali 1.320 T/a di rifiuti pericolosi e 4.800 T/a non pericolosi.
- il quantitativo istantaneo di rifiuti depositati nell'area autorizzata non dovrà superare le 250 t, di cui 220,04 t non pericolosi e 29,96 t pericolosi.

ART. 3 di approvare lo schema delle fidejussioni acquisita agli atti con prot. n. 10747 del 03.07.2019.

ART. 4 La validità dell'autorizzazione è di anni 10 (dieci) a far data dell'emissione del presente provvedimento.

ART. 5 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la ditta Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l. è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.

ART. 6 Entro trenta giorni dall'adozione del presente atto la ditta Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l. è tenuta a prestare apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08; in ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia prestata.

ART. 7 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato alla Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.

ART. 8 La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia di Oristano adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.

ART. 9 È fatto obbligo alla ditta Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l. di tenere aggiornato il piano di emergenza interna secondo le disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132

ART. 10 È fatto obbligo alla Ditta Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l. di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

ART. 11 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART. 12 La Provincia e l'ARPAS Dipartimento di Oristano, procederanno al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06.

ART. 13 L'istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici competenti della Provincia **almeno centottanta giorni prima della scadenza.**

ART. 14 In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione o nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti, la Provincia procederà, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale eliminare le irregolarità;
- alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

ART. 15 La presente determinazione sarà inviata alla Società, al Comune di Oristano, alla RAS - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, all'ARPAS ed alla ASL competente per territorio.

ART. 16 La presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

ART. 17 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

ART. 18 Il presente provvedimento sarà pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Oristano.

Di dare atto che il Gestore ha rilasciato dichiarazione sostitutiva sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale attesta di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 per il rilascio della presente autorizzazione con le modalità stabilite dall'art 3 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011, mediante versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno avente numero identificativo 01180623844083 emesso in data 03.07.2019;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Di attestare l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto e del Responsabile Unico del Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali, e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D. Lgs. del 08/04/2013 n.39.

Oristano li, 04/07/2019

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO RIFIUTI

Allegato A
QUADRO PRESCRITTIVO

Oggetto: Centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore della ditta Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l. sito in zona industriale Nord – via Londra snc.– Comune di Oristano. Rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06

PARAGRAFO 1: Descrizione delle operazioni autorizzate sui rifiuti ai sensi degli allegati "B" e "C" al del D.Lgs. 152/06 parte IV.

R13 - Messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

R4 - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

PARAGRAFO 2: Elenco codici CER e quantità massima di stoccaggio istantaneo autorizzati.

CER	Rifiuti pericolosi (tonnellate)	Rifiuti non pericolosi (tonnellate)
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)	0,03	
13 01 04 * emulsioni clorurate	0,03	
13 01 05 * emulsioni non clorurate	0,03	
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici	0,03	
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici	0,03	
13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	1,45	
13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	0,03	
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	0,03	
13 08 02 * altre emulsioni	0,03	

14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC	0,05	
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	0,05	
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		0,04
16 01 03 pneumatici fuori uso		8,00
16 01 04 * veicoli fuori uso	15,00	
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		128,00
16 01 07 * filtri dell'olio	0,50	
16 01 08 * componenti contenenti mercurio	0,02	
16 01 09 * componenti contenenti PCB	0,02	
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)	0,10	
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto	0,01	
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		0,05
16 01 13 * liquidi per freni	0,40	
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	0,50	
16 01 16 serbatoi per gas liquido		0,30
16 01 17 metalli ferrosi		9,00
16 01 18 metalli non ferrosi		1,20
16 01 19 plastica		7,50
16 01 20 vetro		4,00
16 01 21 *componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	0,08	
16 01 22 componenti non specificati altrimenti		5,00
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		1,00
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	0,04	
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		0,05
16 06 01 * batterie al piombo	10,00	
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		0,20
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	0,05	

17 02 01 legno		0,50
17 04 01 rame, bronzo, ottone		9,00
17 04 02 alluminio		3,00
17 04 03 piombo		0,50
17 04 04 zinco		0,20
17 04 05 ferro e acciaio		28,00
17 04 06 stagno		0,10
17 04 07 metalli misti		6,00
17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	0,50	
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		1,00
19 12 02 metalli ferrosi		2,00
19 12 03 metalli non ferrosi		2,00
20 01 01 carta e cartone		0,50
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	0,50	
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	0,05	
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	0,10	
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle delle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		0,90
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose	0,30	
200140 metalli		4,00
20 03 07 rifiuti ingombranti		2,00
Sommano:	29,96	220,04
TOTALE	250 T	

PARAGRAFO 3: Quantità e aree autorizzate

Nella fase di esercizio dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- La potenzialità massima annua di rifiuti in ingresso è di 6120 T dei quali 1.320 T/a di rifiuti pericolosi e 4.800 T/a non pericolosi;
- il quantitativo istantaneo di rifiuti depositati nell'area autorizzata non dovrà superare le 250 t, di cui 220,04 t non pericolosi e 29,96 t pericolosi.;

- il tempo massimo di detenzione dei veicoli fuori uso non potrà essere superiore a 180 giorni dalla data del conferimento;

PARAGRAFO 4: Prescrizioni

L'autorizzazione, di cui il presente allegato A è parte integrante e sostanziale, è vincolata al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni sottoelencate:

1. La gestione delle apparecchiature fuori uso contenenti CFC e HCF dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.9.2002; in particolare per l'estrazione dei gas refrigeranti dovranno essere utilizzate specifiche attrezzature in grado di garantire la raccolta completa dei gas direttamente dagli impianti di condizionamento, compreso il residuo del gas presente nell'olio del compressore;
2. I macchinari e le attrezzature impiegati durante l'attività lavorativa dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
3. I reflui prodotti dall'attività e le acque meteoriche dovranno essere gestiti come da regolamento del CIPOR e relativa convenzione del 16.03.2016
4. Al momento della chiusura e dismissione del attività la società dovrà provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area.
5. La gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nella stretta osservanza di quanto previsto e prescritto dal D. Lgs. 49/2014;
6. Non può essere eseguita alcuna operazione di disassemblaggio del materiale ingombrante e/o di separazione della parte del bene durevole contenente sostanze lesive dell'ozono;
7. Tutti i materiali ingombranti devono essere stoccati in modo distinto e ben ordinato;
8. il materiale alla rinfusa deve essere stoccato in appositi contenitori anche scarrabili a tenuta;
9. I condensatori, contenuti all'interno degli autoveicoli dismessi, che potrebbero contenere PCB devono essere accuratamente separati ed inviati ad impianti idonei al loro trattamento; tali parti contengono PCB se le apparecchiature sono prodotte anteriormente alla data del 1988;
10. È fatto divieto di trattamento presso l'impianto di apparecchiature ed attrezzature contenenti PCB derivanti da utenze industriali, commerciali, artigianali e di servizi;
11. Devono essere rispettate tutte le misure antinfortunistiche e antirumore previste dalle norme vigenti; durante la fase di trattamento, dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
12. All'arrivo le carcasse delle auto, compresi i veicolo di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/06, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio di tutti i liquidi da effettuarsi nell'apposita piattaforma di lavoro impermeabilizzata;
13. I liquidi prelevati e tutti i residui derivanti dal pretrattamento dovranno essere stoccati in condizione di massima sicurezza in idonei contenitori separati conformi come caratteristiche e dimensioni alle singole tipologie dei rifiuti da detenere ed inoltre dovranno essere collocati in aree impermeabilizzate e protette dagli agenti atmosferici;
14. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche, i bacini e tutti i settori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnati da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice C.E.R. e la tipologia di rifiuto;
15. I materiali derivanti dall'attività di rottamazione degli autoveicoli, qualora non destinati al recupero dovranno essere gestiti e avviati allo smaltimento finale in impianti autorizzati, secondo le modalità previste dalle norme di legge in materia di gestione dei rifiuti;
16. Alla società è fatto divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto presso l'impianto;
17. Presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;

18. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
19. La gestione dei rifiuti di ferro, alluminio e rame ai sensi dell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152 /2006 deve avvenire in conformità a quanto previsto nei seguenti regolamenti comunitari:
- REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

il recupero [R4] dei rifiuti rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. L'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- b. L'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.
- c. Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. (UE) 715/2013 del 25.07.2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci.
- d. L'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
 - originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;

- originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013.

20. La società ha l'obbligo:

- di tenere presso la sede operativa, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs 152/06 s.m.e i., un registro di carico e scarico con fogli numerati e vidimati a termini di legge, sul quale andranno annotate le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti;
- di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi e tecnici trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- entro il 30 aprile di ogni anno, di comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n.70/94;
- di vigilare affinché non avvenga l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe all'impianto e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di vigilanza;

21. Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, l'impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente.

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO RIFIUTI

Allegato A
QUADRO PRESCRITTIVO

Oggetto: Centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore della ditta Autodemolizioni Antonio Porcu e Figli S.r.l. sito in zona industriale Nord – via Londra snc.– Comune di Oristano. Rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06

PARAGRAFO 1: Descrizione delle operazioni autorizzate sui rifiuti ai sensi degli allegati "B" e "C" al del D.Lgs. 152/06 parte IV.

R13 - Messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

R4 - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

PARAGRAFO 2: Elenco codici CER e quantità massima di stoccaggio istantaneo autorizzati.

CER	Rifiuti pericolosi (tonnellate)	Rifiuti non pericolosi (tonnellate)
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)	0,03	
13 01 04 * emulsioni clorurate	0,03	
13 01 05 * emulsioni non clorurate	0,03	
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici	0,03	
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici	0,03	
13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	1,45	
13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	0,03	
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	0,03	
13 08 02 * altre emulsioni	0,03	

14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC	0,05	
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	0,05	
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		0,04
16 01 03 pneumatici fuori uso		8,00
16 01 04 * veicoli fuori uso	15,00	
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		128,00
16 01 07 * filtri dell'olio	0,50	
16 01 08 * componenti contenenti mercurio	0,02	
16 01 09 * componenti contenenti PCB	0,02	
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)	0,10	
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto	0,01	
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		0,05
16 01 13 * liquidi per freni	0,40	
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	0,50	
16 01 16 serbatoi per gas liquido		0,30
16 01 17 metalli ferrosi		9,00
16 01 18 metalli non ferrosi		1,20
16 01 19 plastica		7,50
16 01 20 vetro		4,00
16 01 21 *componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	0,08	
16 01 22 componenti non specificati altrimenti		5,00
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		1,00
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	0,04	
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		0,05
16 06 01 * batterie al piombo	10,00	
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		0,20
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	0,05	

17 02 01 legno		0,50
17 04 01 rame, bronzo, ottone		9,00
17 04 02 alluminio		3,00
17 04 03 piombo		0,50
17 04 04 zinco		0,20
17 04 05 ferro e acciaio		28,00
17 04 06 stagno		0,10
17 04 07 metalli misti		6,00
17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	0,50	
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		1,00
19 12 02 metalli ferrosi		2,00
19 12 03 metalli non ferrosi		2,00
20 01 01 carta e cartone		0,50
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	0,50	
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	0,05	
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	0,10	
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle delle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		0,90
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose	0,30	
200140 metalli		4,00
20 03 07 rifiuti ingombranti		2,00
Sommario:	29,96	220,04
TOTALE	250 T	

PARAGRAFO 3: Quantità e aree autorizzate

Nella fase di esercizio dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- La potenzialità massima annua di rifiuti in ingresso è di 6120 T dei quali 1.320 T/a di rifiuti pericolosi e 4.800 T/a non pericolosi;
- il quantitativo istantaneo di rifiuti depositati nell'area autorizzata non dovrà superare le 250 t, di cui 220,04 t non pericolosi e 29,96 t pericolosi.;

- il tempo massimo di detenzione dei veicoli fuori uso non potrà essere superiore a 180 giorni dalla data del conferimento;

PARAGRAFO 4: Prescrizioni

L'autorizzazione, di cui il presente allegato A è parte integrante e sostanziale, è vincolata al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni sottoelencate:

1. La gestione delle apparecchiature fuori uso contenenti CFC e HCF dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.9.2002; in particolare per l'estrazione dei gas refrigeranti dovranno essere utilizzate specifiche attrezzature in grado di garantire la raccolta completa dei gas direttamente dagli impianti di condizionamento, compreso il residuo del gas presente nell'olio del compressore;
2. I macchinari e le attrezzature impiegati durante l'attività lavorativa dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
3. I reflui prodotti dall'attività e le acque meteoriche dovranno essere gestiti come da regolamento del CIPOR e relativa convenzione del 16.03.2016
4. Al momento della chiusura e dismissione dell'attività la società dovrà provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area.
5. La gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nella stretta osservanza di quanto previsto e prescritto dal D. Lgs. 49/2014;
6. Non può essere eseguita alcuna operazione di disassemblaggio del materiale ingombrante e/o di separazione della parte del bene durevole contenente sostanze lesive dell'ozono;
7. Tutti i materiali ingombranti devono essere stoccati in modo distinto e ben ordinato;
8. il materiale alla rinfusa deve essere stoccato in appositi contenitori anche scarrabili a tenuta;
9. I condensatori, contenuti all'interno degli autoveicoli dismessi, che potrebbero contenere PCB devono essere accuratamente separati ed inviati ad impianti idonei al loro trattamento; tali parti contengono PCB se le apparecchiature sono prodotte anteriormente alla data del 1988;
10. È fatto divieto di trattamento presso l'impianto di apparecchiature ed attrezzature contenenti PCB derivanti da utenze industriali, commerciali, artigianali e di servizi;
11. Devono essere rispettate tutte le misure antinfortunistiche e antirumore previste dalle norme vigenti; durante la fase di trattamento, dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
12. All'arrivo le carcasse delle auto, compresi i veicoli di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/06, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio di tutti i liquidi da effettuarsi nell'apposita piattaforma di lavoro impermeabilizzata;
13. I liquidi prelevati e tutti i residui derivanti dal pretrattamento dovranno essere stoccati in condizione di massima sicurezza in idonei contenitori separati conformi come caratteristiche e dimensioni alle singole tipologie dei rifiuti da detenere ed inoltre dovranno essere collocati in aree impermeabilizzate e protette dagli agenti atmosferici;
14. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche, i bacini e tutti i settori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnati da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice C.E.R. e la tipologia di rifiuto;
15. I materiali derivanti dall'attività di rottamazione degli autoveicoli, qualora non destinati al recupero dovranno essere gestiti e avviati allo smaltimento finale in impianti autorizzati, secondo le modalità previste dalle norme di legge in materia di gestione dei rifiuti;
16. Alla società è fatto divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto presso l'impianto;
17. Presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;

18. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
19. La gestione dei rifiuti di ferro, alluminio e rame ai sensi dell'articolo 184-ter del D. Lgs. 152 /2006 deve avvenire in conformità a quanto previsto nei seguenti regolamenti comunitari:
- REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

il recupero [R4] dei rifiuti rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. L'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
- b. L'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.
- c. Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. (UE) 715/2013 del 25.07.2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci.
- d. L'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
 - originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;

- originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013.

20. La società ha l'obbligo:

- di tenere presso la sede operativa, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs 152/06 s.m.e i., un registro di carico e scarico con fogli numerati e vidimati a termini di legge, sul quale andranno annotate le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti;
- di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi e tecnici trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- entro il 30 aprile di ogni anno, di comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n.70/94;
- di vigilare affinché non avvenga l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe all'impianto e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di vigilanza;

21. Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, l'impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente.